

Fij

ACCORDO SINDACALE

In Roma, addì 29 novembre 2017

- La Federazione Italiana Editori Giornali
- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte

e

- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- La Uil Comunicazione

dall'altra

premesso che

- le parti stipulanti hanno sottoscritto, in data 19 luglio 2013, un accordo sindacale – successivamente recepito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Fiorenzo Casella” (di seguito per brevità: “Fondo”) – che ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 25%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;
- tale accordo fu raggiunto sulla base delle valutazioni attuariali in merito alla tenuta economica del Fondo ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 bis, comma 2 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252, come introdotto, dall'art. 10, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n° 76, in base al quale, *“qualora i Fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso*

RSD un R

degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento, sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei Fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni”;

- lo stesso accordo prevedeva il monitoraggio della congruità e della attualità del contributo di solidarietà in oggetto attraverso l'esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità e di durata dello stesso;
- sulla base del monitoraggio effettuato attraverso apposite valutazioni attuariali, le stesse parti stipulanti prendevano atto che la riduzione della base contributiva di settore imponeva la necessità di un ulteriore intervento sulle prestazioni erogate, in grado di ripristinare un saldo tecnico-finanziario positivo fra contributi e rendimenti maturati e prestazioni erogate in un arco temporale congruo, e pertanto con successivo accordo sindacale del 18 dicembre 2014 venne introdotto, a far data dal 1 febbraio 2015 e sino al 31 dicembre 2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 50%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo, procedendo contestualmente alle necessarie modifiche regolamentari ed impegnandosi a monitorare la congruità della misura convenuta attraverso l'annuale esame dei bilanci tecnici, anche al fine di valutare rimodulazioni di entità e durata;

considerato che:

- l'accordo del 18 dicembre 2014 venne recepito dal Consiglio di amministrazione del Fondo in pari data, e successivamente inviato alla Covip per l'approvazione delle modifiche regolamentari previste;
- la Covip, con nota del 10 aprile 2015, comunicava al Fondo l'approvazione delle misure regolamentari adottate, rappresentando la necessità di adozione - al più tardi entro il 30 giugno 2018 - di misure di riequilibrio di natura strutturale, dando atto che le stesse “potranno consistere nella stabilizzazione degli interventi già assunti ovvero nella sostituzione degli stessi con iniziative di altro genere, ferma la necessità che si assicurino effetti economico-finanziari coerenti con le esigenze di riequilibrio del Fondo quali risultanti da appropriate elaborazioni attuariali”;

ASD R- H
nr 2

vista:

- la nota del 21 novembre 2017 inviata dal Presidente del Fondo alle Parti sociali avente ad oggetto “squilibrio economico-finanziario del Fondo Fiorenzo Casella. Necessità di interventi urgenti”, nella quale si evidenzia l’insufficienza delle misure correttive adottate, rappresentando che “dai dati di preconsuntivo si evince il perdurare di una situazione di forte criticità”, ed invitando le Parti sociali “ad adottare, con la massima possibile urgenza tutte le misure atte a scongiurare il *default* del Fondo ed il ripristino di una situazione di equilibrio economico-finanziario, in esse comprese le misure previste dall’art. 7-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 252 del 2005, introdotto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 76 del 2013, e convertito con modificazioni dalla L. n. 99 del 2013”;

visti:

- il Bilancio Tecnico del Fondo alla data del 31 dicembre 2016, inoltrato alla Covip in data 28 luglio 2017;
- il “Documento attuariale per la valutazione di uno scenario con abbattimento delle pensioni di ripartizione” del 27 novembre 2017, redatto dall’attuario Prof. Marco Micocci;

tanto premesso, le Parti convengono:

- 1) di introdurre in via definitiva e strutturale, a far data dal 1 gennaio 2018 sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 70%, computato sull’importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull’importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all’art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;
- 2) di monitorare la congruità e la attualità del contributo di cui al punto 1) con periodici incontri con cadenza almeno semestrale e comunque attraverso l’esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità dello stesso, se del caso riducendo la misura del contributo, ove lo consentano le condizioni patrimoniali del Fondo, anche tenendo conto di situazioni particolari, da gestire secondo equità;
- 3) di modificare, a far data dal 1 gennaio 2018, l’art. 22 bis del Regolamento del Fondo nei termini seguenti:



“1. A tutte le pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché agli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, è applicato un contributo di solidarietà pari al 70%, a far data dal 1 gennaio 2018.

2. Il predetto contributo è computato:

- a) sul complessivo importo dei trattamenti liquidati integralmente con il sistema a ripartizione;
- b) sull'importo della quota a ripartizione dei trattamenti liquidati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a”.

Letto, confermato e sottoscritto,

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

Maurizio Costa

SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE

Walter Pilato

ASSOCIAZIONE STAMPATORI
ITALIANA GIORNALI

Gianni Paolucci

FEDERAZIONE INFORMAZIONE
SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI

Giovanni Pezzini

UIL
COMUNICAZIONE

Roberto Di Francesco